D.R.S. N° 004335 del 06 LUGLIO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente del Servizio 19 Ufficio Procedimenti Disciplinari e Attività Ispettiva della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 15/05/2000 n.10;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CCRL del personale con la qualifica dirigenziale della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 14.06.2016 che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica il Servizio 19 "Ufficio Procedimenti Disciplinari e Attività Ispettiva della Funzione Pubblica";
CONSIDERATO che ai sensi la norma di cui all'art 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo, è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione delle sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale e della censura;
VISTA la nota prot. n. XX/ris del XX.XX.XXXX del Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Regionale XXXXXXXXX che trasmette l'Ordinanza GIP del Tribunale di XXXXXXXXXX, emessa nel procedimento penale n. XXXX/XXXX RG NR e con la quale nei confronti del dipendente regionale a tempo indeterminato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stata assunta la misura cautelare della "sospensione dall'esercizio del Pubblico Ufficio per la durata di mesi sei";
CONSIDERATO che la Ordinanza GIP del Tribunale di XXXXXXXXXXXXXXXX, dispone l'applicazione della misura cautelare della "sospensione dall'esercizio del Pubblico Ufficio per la durata di mesi sei"e che quindi è necessario procedere alla sospensione obbligatoria dal servizio della dirigente, con decorrenza dalla data del presente DRS;

DECRETA

Art. unico

Per le motivazioni sopra citate in premessa, il dipendente regionale a tempo indeterminato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è sospesa obbligatoriamente dal servizio della predetta Ordinanza GIP del Tribunale di XXXXXX di cui in premessa e fino alla scadenza, alla modifica o revoca della stessa.

Al Dirigente sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi del sopra citato articolo è corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare nonché gli assegni familiari e la retribuzione individuale di anzianità ove spettanti, giusta disposizione dell'art. 57, comma 7 dello stesso CCRL.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica per il rituale visto di competenza.

Palermo, lì 06 LUGLIO 2016

Il Dirigente del Servizio 19
Pio Guida